



CORSO BASE LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI

I DEBITI FUORI BILANCIO

QUARTA GIORNATA - 12 LUGLIO 2013



ARTICOLO 194 T.U.E.L.

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza
2. ...
3. ...

**SI TRATTA DI UNA ELENCAZIONE TASSATIVA DEI CASI IN CUI È
POSSIBILE EFFETTUARE IL RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO**



DEFINIZIONE/1

“Il debito fuori bilancio rappresenta un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”

Principio contabile n. 2, Gestione nel sistema del bilancio, paragrafo 91.



SISTEMA DI BILANCIO





DEFINIZIONE/2

“La locuzione fuori bilancio è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio, sia a livello annuale, sia pluriennale, perfezionate dalla Giunta con la definizione ed approvazione del piano esecutivo di gestione”

Principio contabile n. 2, Gestione nel sistema del bilancio, paragrafo 90.



OBBLIGHI DI FUNZIONARI E AMMINISTRATORI

Bisogna evitare di creare debiti fuori bilancio e determinare, anche successivamente alla stipula di contratti, l'ammontare del compenso per evitare la maturazione di oneri non previsti nel prescritto impegno di spesa

Non è sufficiente limitarsi alle verifiche richieste dall'art. 193.

Il controllo sul verificarsi di eventuali debiti fuori bilancio deve essere costante e continuo.

Si deve comunicare al Servizio Finanziario l'esistenza di una possibile situazione di debito fuori bilancio.

Valutare attentamente i presupposti ed attivare le azioni a tutela dell'Ente.

Adottare subito, a cura dell'ufficio competente, i provvedimenti necessari per riportare in equilibrio la gestione.



REQUISITI GENERALI DEL DEBITO

- **Certezza:** che esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente
- **Liquidità:** sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
- **Esigibilità:** il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione



lett. a)

Sentenze esecutive

- La legittimità del debito già esiste
- Il riconoscimento non costituisce acquiescenza
- Si può pagare anche prima del riconoscimento



lett. b)

Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione



lett. c)

Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali

- Quindi anche società strumentali
- È da escludere qualora la società di capitali non sia stata costituita per l'esercizio di servizi pubblici
- Sono da escludere altre fattispecie di ripianamento di perdite d'esercizio



lett. d)

**Procedure espropriative o di
occupazione d'urgenza per opere di
pubblica utilità**



lett. e)

Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza

- L'utilità deve essere riferita al conseguimento di vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'ente
- L'arricchimento deve corrispondere alla diminuzione patrimoniale del soggetto terzo che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente
- Sono comunque utili e vantaggiose le spese specificamente previste per legge




LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA

Art. 191, comma 3, d. lgs. 267/2000

“Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare”



FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

- Riduzione spese correnti
- Utilizzo nuove entrate
- Applicazione avanzo di amministrazione
- Utilizzo disponibilità piano triennale riequilibrio ex art. 193, comma 3
- Vendita beni patrimonio disponibile ???
- Contrazione di mutuo passivo 



ARTICOLO 194 T.U.E.L

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

1. ...

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

ATTENZIONE: In ogni caso, il mutuo è possibile solo per spese di investimento



IL PARERE DEI REVISORI

- Verifica presupposto previsto dalla normativa
- Analisi cause
- Copertura finanziaria individuata

Bisogna successivamente accertarsi dell'avvenuta comunicazione alla Corte dei Conti

Non è esclusa, anzi consigliabile, qualunque iniziativa riconducibile ai compiti dei revisori



LE TRANSAZIONI

- “Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all’articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo”.



ART. 1965 CODICE CIVILE

“La transazione è il contratto col quale le parti ,
facendosi reciproche concessioni,
pongono fine a una lite già incominciata o
prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare,
modificare o estinguere anche rapporti diversi
da quello che ha formato oggetto della
pretesa e della contestazione delle parti”.



PROGRAMMABILITÀ

- “La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte **per cui è possibile per l’Ente definire tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi dell’adempimento**”.



CORTE DEI CONTI PIEMONTE, DELIBERA 20/2012/SRCPIE/PAR

- Possibilità per enti pubblici di transigere
- Legittimazione soggettiva
- Scelta non soggetta a sindacato giurisdizionale
- Esistenza di una controversia giuridica
- Avere ad oggetto diritti disponibili
- Patrimonialità del rapporto giuridico
- Reciprocità delle concessioni
- Convenienza economica in relazione all'incertezza del giudizio



PARERE REVISORI

Tenendo conto quindi del quadro sostanzialmente delineato dalla dottrina e dai principi giurisprudenziali e consulenziali delle Sezioni della Corte dei Conti, questo Collegio ritiene di poter articolare il parere richiesto in quattro punti:

- ammissibilità della transazione;
- correttezza della procedura;
- competenza ad autorizzare;
- convenienza economica.

Tratto dal primo parere che ho predisposto in qualità di revisore dei conti di un comune



... sempre dal parere...

-
- Dagli atti esaminati non risulta in dubbio la ammissibilità della transazione, trattandosi di una controversia insorta, seppur tardivamente, tra il Comune e la società che ha realizzato l'impianto.
 - L'oggetto della transazione, come riportato nello schema di atto, riguarda diritti disponibili ed aventi contenuto patrimoniale.
 - Per quanto concerne la competenza, si conferma che l'organo cui compete autorizzare la transazione di una lite già iniziata (iam nata) oppure evitare una lite che può sorgere (nondum nata) è la Giunta Comunale.
 - È stato ampiamente chiarito che la transazione non costituisce un debito fuori bilancio e quindi non è atto di competenza del Consiglio, né tantomeno si condivide l'orientamento di alcuni che ritengono di dover sottoporre l'atto di transazione alla successiva approvazione del Consiglio Comunale.
 - Pur tuttavia, si ritiene che l'autorizzazione a sottoscrivere un atto di transazione non possa essere sottratta alle ordinarie regole di programmazione.
 - Pertanto, per questioni di particolare rilevanza o comunque rientranti nell'ambito di programmi e progetti specifici, è opportuna una previsione nella relazione previsionale e programmatica in collegamento con lo specifico programma cui l'oggetto della transazione si riferisce e, successivamente, nel piano esecutivo di gestione e/o nel piano degli obiettivi.
 - Qualora la transazione comporti entrate o spese, il programma sarà collegato a specifici stanziamenti di bilancio.



... sulla procedura...

- “La proposta di deliberazione è munita del parere di regolarità tecnica e reca in allegato lo schema di atto di transazione e la corrispondenza intercorsa con il legale incaricato.
- Al riguardo, si deve rappresentare che la proposta è priva di una dettagliata relazione istruttoria predisposta dal legale dell’ente con l’ausilio degli uffici interessati oppure predisposta dal responsabile del settore interessato o da diversi responsabili di settore ognuno per quanto di propria competenza.
- A parere del Collegio, il parere di regolarità tecnica si limita a verificare la correttezza dei presupposti, della procedura e la competenza dell’organo.
- Le valutazioni di merito sono lasciate all’opportunità degli organi amministrativi e, seppure insindacabili, non possono non trovare adeguato prodromo in una dettagliata relazione degli uffici che a vario titolo sono stati interessati nella vicenda in questione”.



...infine...

- La valutazione di convenienza dovrà tener conto delle diverse ipotesi percorribili dalla civica amministrazione o, per converso, fornire adeguata motivazione dell'unicità della soluzione prescelta



TEST



IN BOCCA AL

